

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4367 del 30/08/2022
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DI CONDOTTA PER ACQUA POTABILE SUL FOSSO DELL'ANGUILLA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) RICHIEDENTE: HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incedibile USO: ATTRAVERSAMENTO PRATICA: FC21T0064
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4562 del 29/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MILENA LUNGHERINI

Questo giorno trenta AGOSTO 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MILENA LUNGHERINI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico**

---

**OGGETTO: CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE CON ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO DI CONDOTTA PER ACQUA POTABILE SUL FOSSO DELL'ANGUILLA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC)**  
**RICHIEDENTE: HERA S.P.A. in nome e per conto della Società degli ASSET UNICA RETI S.P.A. a totale partecipazione pubblica incedibile**  
**USO: ATTRAVERSAMENTO PRATICA: FC21T0064**

**LA DIRIGENTE**

**VISTE** le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce

che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena alla Dott.ssa Mariagrazia Cacciaguerra;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/12/2021;

**PRESO ATTO** che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 14/09/2021 con protocollo PG/2021/141469, integrata con protocollo PG/2022/9325 del 21/01/2022 a seguito di richiesta integrazioni con PG/2022/8058 del 19/01/2022, **HERA S.p.A.** (C.F.: BO 04245520376 – P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, **richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica incedibile**, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, ha chiesto la concessione per la sostituzione e protezione di una condotta dell'acqua esistente che attraversa il fosso dell'Anguilla in subalveo in precario stato di conservazione. Tale condotta è sostituita mediante attraversamento sempre in subalveo sul fiume Savio, in Comune di Bagno di Romagna (FC), identificato catastalmente al foglio 121 fronte mappale 62 di detto comune. La nuova condotta ha dimensioni PE Ø90 e viene protetta con tubo guaina in PVC Ø110, posata a una profondità di m. 1,25 ed inglobata in un bauletto in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 50X50; in corrispondenza dello scavo, nel fondo alveo e le relative sponde verranno protette mediante la posa in opera di massi di adeguate dimensioni del peso variabile da 100-500 Kg., per una larghezza di circa m. 1,50;

**DATO ATTO:**

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 293 del 13/10/2021 e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 297 del 31/01/2022, registrata con protocollo Arpae PG/2022/16976 in data 02/02/2022, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni recepite all'art. 6 del Disciplinare, parte integrante del presente atto;
3. che con nota acquisita al protocollo PG/2022/138665 del 24/08/2022 il disciplinare è stato sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;
4. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
5. come da dichiarazione allegata, la condotta era già esistente alla data di conferimento della funzione

di gestione del demanio idrico alle Regioni e pertanto si applica quanto disposto dall'art.3 comma 10 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 " *Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. **Qualora l'istanza non consegua ad accertamento dell'autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l'occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico;***

**DATO ATTO**, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 31/08/2021 quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari a € 250,00 in data 29/08/2021;
3. è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditabile ed ai sensi della D.G.R. 173/2014;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2040 ai sensi dell'art. 17 comma c) della L.R. n.7 del 14 aprile 2004;

**DATO ATTO** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

**VISTA** la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'incarico di Funzione Demanio Idrico FC Milena Lungherini ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ad **HERA S.p.A.** (C.F.: BO 04245520376 – P.IVA 03819031208) richiedente in nome e per conto della **Società degli Asset Unica Reti SpA** a totale partecipazione pubblica ineditabile, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, la concessione per la sostituzione di una condotta dell'acqua esistente che attraversa il fosso dell'Anguilla in subalveo in precario stato di conservazione. Tale condotta è sostituita mediante attraversamento sempre in subalveo sul fiume Savio, in Comune di Bagno di Romagna (FC), identificato catastalmente al foglio 121 fronte mappale 62 e foglio 120 di detto comune. La nuova condotta ha dimensioni PE Ø90 e viene protetta con tubo guaina in PVC Ø110, posata a una profondità di m. 1,25 ed inglobata in un bauletto in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 50X50; in corrispondenza dello scavo, nel fondo alveo e le relative sponde verranno protette mediante la posa in opera di massi di adeguate dimensioni del peso variabile da 100-500 Kg., per una larghezza di circa m. 1,50.
2. di stabilire che i lavori necessari alla realizzazione delle opere dovranno terminare entro 6 mesi a decorrere dalla data del rilascio del presente atto;
3. di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 19 ovvero fino al 31/12/2040;

4. di stabilire che il deposito cauzionale è fissato in € 250,00 salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di esonerare il concessionario **HERA S.p.A.** (C.F.: BO 04245520376 – P.IVA 03819031208), **in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica incedibile**, dal pagamento del canone ai sensi:
  - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica incedibile;
  - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
  - della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
7. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel citato Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 297 del 31/01/2022 che si consegna in copia semplice al concessionario;
8. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
9. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
10. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it) che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

**DI STABILIRE CHE:**

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
13. il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Per la Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

Mariagrazia Cacciaguerra

La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC

Milena Lungherini \*

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC21T0064 ad HERA S.p.A. (C.F.: BO 04245520376 – P.IVA 03819031208), Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Forlì - Cesena, richiedente in nome e per conto della Società degli Asset Unica Reti SpA a totale partecipazione pubblica incredibile, con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24.

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la sostituzione di una condotta dell'acqua esistente che attraversa il fosso dell'Anguilla in subalveo in precario stato di conservazione. Tale condotta è sostituita mediante attraversamento sempre in subalveo sul fiume Savio, in Comune di Bagno di Romagna (FC), identificato catastalmente al foglio 121 fronte mappale 62 di detto comune. La nuova condotta ha dimensioni PE Ø90 e viene protetta con tubo guaina in PVC Ø110, posata a una profondità di m. 1,25 ed inglobata in un bauletto in calcestruzzo delle dimensioni di cm. 50X50; in corrispondenza dello scavo, nel fondo alveo e le relative sponde verranno protette mediante la posa in opera di massi di adeguate dimensioni del peso variabile da 100-500 Kg., per una larghezza di circa m. 1,50.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

**La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2040.**

### Articolo 3

#### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad € 250,00.
3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

### Articolo 4

#### PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza

preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

## **Articolo 5**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto.

9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004. L'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

## Articolo 6

### PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICA

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico n. 297 del 31/01/2022 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, e parte integrante del presente atto:

*“omissis - e di condizionarlo alle seguenti prescrizioni:*

1. La durata del presente nulla-osta idraulico è stabilita in **6 mesi** a decorrere dalla data della determina di concessione per l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione delle opere, e pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE-SAC per l'occupazione dell'area demaniale;
2. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale e il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; il Richiedente è tenuto quindi a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;
3. Il Richiedente dovrà comunicare con un preavviso di almeno cinque giorni le date di inizio e fine dei lavori allo scrivente Servizio a mezzo di:
4. *posta elettronica ai seguenti indirizzi: [stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.forlicesena@regione.emilia-romagna.it) oppure [stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it)*
5. *lettera: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì- Cesena, via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 Cesena (FC);*
6. Il materiale di risulta, derivante dalle lavorazioni effettuate, dovrà essere rimosso dall'alveo e smaltito secondo la vigente normativa. Il materiale ghiaioso e la sabbia proveniente dagli scavi dovranno invece essere opportunamente ricollocati in alveo.
7. Il Richiedente è direttamente responsabile delle operazioni eseguite anche da terzi incaricati, sia durante la fase esecutiva che a lavori ultimati.
8. Durante tutte le fasi operative del cantiere, la presenza in alveo di maestranze, mezzi, apprestamenti e macchinari dovranno essere limitati nel tempo a quanto strettamente necessario alle lavorazioni in atto e la loro collocazione dovrà essere compatibile con il libero deflusso delle acque. A riguardo l'eventuale movimentazione dei sedimenti alluvionali dovrà essere limitata all'area di cantiere, evitando cumuli od ostruzioni anche a carattere provvisorio.
9. Nell'esecuzione dei lavori, il richiedente adotterà e/o farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro, tenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena - da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi.
10. Nessun onere potrà ricadere sull'Amministrazione concedente in relazione ai lavori autorizzati ed in ogni caso, il Servizio scrivente resta estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta accordato, considerato che esso è rilasciato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi.
11. All'area fluviale oggetto dell'intervento non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
12. È assolutamente vietato gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale;



13. *la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente per tutta la durata della concessione;*
14. *la vegetazione e/o detriti di varia natura, che a seguito di eventi di piena, andranno a ridurre o a ostacolare il regolare deflusso delle acque in prossimità del manufatto in attraversamento, dovranno essere rimossi nel più breve tempo possibile;*
15. *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere dell'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
16. *ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Forlì-Cesena;*
17. *al passaggio di ogni evento di piena significativo, il richiedente dovrà verificare lo stato di efficienza degli scarichi e delle opere in materiale lapideo poste a protezione della golena fluviale, al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare;*
18. *l'attraversamento dovrà essere opportunamente segnalato da una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in superficie in accordo col personale di questo Servizio in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*
19. *nelle aree soggette ad occupazione e nelle aree demaniali circostanti il Richiedente, per tutta la durata della concessione, è tenuto ad eseguire i necessari interventi conservativi e in particolare:*
- 20.- *il controllo e la manutenzione delle opere di difesa spondale e dell'alveo, sia periodicamente che al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo;*
- 21.- *il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o interferire con le opere autorizzate per un tratto a monte e a valle dell'opera stessa non inferiore a m 10;*
22. *i tagli manutentori di vegetazione nell'ambito fluviale saranno effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo tassativamente il periodo da marzo a giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. I residui degli eventuali tagli della vegetazione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. **L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio per eventuali autorizzazioni o prescrizioni;***

#### CONDIZIONI GENERALI

- 1 *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
- 2 *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.*
- 3 *L'amministrazione comunale è consapevole che l'area oggetto di nulla osta rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico, pertanto il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. È competenza del richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.*
- 4 *L'amministrazione comunale, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. Nello specifico la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPAE*

Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'Allerta idrogeologica-idraulica; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone **A** e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità.

- 5 *Nessun onere potrà ricadere sull'ARSTePC - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena in relazione all'esercizio del nulla osta idraulico accordato. Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali. Il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area concessa sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale, restando inteso che il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
- 6 *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
- 7 *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC)- Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena.*
- 8 *E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.*
- 9 *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì'-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente...Omissis".*

#### **Articolo 7**

##### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 8**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

## **Articolo 9**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

## **Articolo 10**

### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

## **Articolo 11**

### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**